

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 22 DEL 23 DICEMBRE 2020

### ADEMPIMENTI DI FINE E INIZIO ANNO

#### DETRAIBILITA' IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO A "CAVALLO D'ANNO"

La regola generale che consente all'acquirente/committente di **dedurre l'imposta delle fatture d'acquisto** nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata, **a condizione che la fattura sia "ricevuta" entro il termine della liquidazione periodica, non è applicabile** con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ossia **alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.**

Esempi:

##### **1. Acquisto dicembre 2020 – ricevimento fattura dicembre 2020**

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre.

La fattura, se non annotata nel mese di dicembre 2020, può essere comunque registrata entro il 30.4.2021 (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2020), in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2020.

L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. IVA 2021).

##### **2. Acquisto dicembre 2020 – ricevimento fattura gennaio 2021**

L'IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti nel mese di gennaio, confluisce nella liquidazione IVA di gennaio.

In tal caso, infatti, non trova applicazione la disposizione per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 gennaio relative ad operazioni effettuate a dicembre.

#### CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Si ricorda che il prossimo **28 febbraio 2021**, per i contribuenti avente esercizio solare coincidente con l'esercizio solare, scade il termine ultimo per la **conservazione obbligatoria delle fatture elettroniche di competenza del periodo d'imposta 2019.**

Vi invitiamo pertanto a verificare che il vostro software di emissione/ricevimento fatture sia correttamente impostato per la conservazione della documentazione fiscale.

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

## DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Il compenso attribuito agli amministratori rappresenta un costo dell'impresa deducibile, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, Tuir, *nel periodo d'imposta in cui è corrisposto*.

Nello specifico, *il compenso erogato all'amministratore assume rilievo non in base al principio di cassa semplice, ma in base al principio di cassa allargato (art.51 TUIIR), secondo il quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo*".

Pertanto per non perdere il beneficio della deducibilità del costo nel periodo d'imposta 2020, il **pagamento del compenso dell'amministratore deve essere effettuato entro il 12 gennaio 2021**. Ai fini dell'imputazione temporale dei compensi corrisposti agli amministratori, occorre considerare:

- in caso di pagamento mediante assegno bancario o circolare, *la data apposta sull'assegno* perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato);
- in caso di pagamento tramite bonifico bancario, *il giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario*, ossia il momento dell'accredito;

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI